

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(FABBRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1977

**Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private
contro i danni**

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente legge viene data piena applicazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/239 CEE del 24 luglio 1973, modificata con la direttiva 29 giugno 1976 numero 76/580, riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (assicurazione danni). Essa rappresenta quindi l'adempimento di un obbligo internazionale assunto dall'Italia nella sua qualità di Paese membro delle Comunità europee.

La predetta direttiva n. 73/239 — approvata unitamente ad un'altra contraddistinta dal n. 73/240 intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento nella stessa materia — è stata emanata al fine di estendere al settore assicurativo, pur con le necessarie cautele e tenuto conto delle esigenze proprie alla particolare natura del settore stesso, il principio previsto dall'articolo 52 del Trattato di Roma che attribuisce ai cittadini di uno Stato membro il diritto di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro per ivi esercitare un'attività non salariata, nel quadro della più ampia prospettiva della libera circolazione delle persone che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del mercato comune.

Quando la libera circolazione delle persone si riferisce a società, secondo la definizione che di queste dà l'articolo 58 del Trattato, la materia può essere esaminata sotto un duplice aspetto:

dal punto di vista dello stabilimento a titolo principale, che consiste nel mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede legale da uno Stato all'altro. A ciò provvedono le convenzioni previste ai sensi dell'articolo 220 del citato Trattato;

dal punto di vista dello stabilimento a titolo secondario, che consiste nella costituzione e nella gestione in uno Stato membro di imprese o di società, le quali si configurino come società controllate o collegate (filiali), come sedi secondarie (succursali) o

come semplici agenzie della società madre costituita in un altro Stato membro. A ciò provvedono le direttive di soppressione delle restrizioni indicate nell'articolo 54, nonché le direttive di coordinamento previste a scopo agevolativo dal successivo articolo 57 del Trattato.

Il medesimo schema, nelle linee richiamate, si riproduce per tutte le persone giuridiche che svolgono una attività imprenditoriale e, quindi, anche per le società di assicurazione, le quali, tuttavia, sono regolamentate da norme speciali difforni da quelle previste dalla disciplina generale: per esse, infatti, il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, elaborato a suo tempo ai sensi dell'articolo 54 del Trattato, dispone testualmente che « l'abolizione delle restrizioni all'apertura di agenzie o di succursali è subordinata al coordinamento delle condizioni di accesso o di esercizio ».

Per il settore assicurativo si rende pertanto necessario:

in primo luogo, il coordinamento delle condizioni di accesso e di esercizio;

in secondo luogo, la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento.

Al conseguimento di queste finalità sono appunto preordinate le due direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 73/239 e 73/240, notificate al Governo della Repubblica il 31 luglio 1973.

Come è noto, in base all'articolo 189 del Trattato di Roma, le direttive della CEE vincolano i Paesi membri cui sono rivolte per quanto concerne il risultato da conseguire, ma lasciano agli stessi Paesi, nel raggiungimento di tale risultato, la facoltà di servirsi dei mezzi e delle forme previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciò premesso, poichè l'esercizio delle assicurazioni è oggetto in Italia di un apposito ordinamento legislativo (testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative; leg-

ge 24 dicembre 1969, n. 990 e rispettivi regolamenti di esecuzione, eccetera), l'adeguamento di tale ordinamento alla direttiva di coordinamento comunitario deve effettuarsi mediante l'elaborazione di appropriati provvedimenti legislativi che, in questa prima fase, saranno limitati al settore delle assicurazioni contro i danni, in attesa che sia ugualmente portata a termine in sede comunitaria una analoga direttiva per la disciplina coordinata del settore delle assicurazioni sulla vita.

Per le assicurazioni contro i danni, l'adeguamento delle legislazioni degli Stati membri alle direttive comunitarie avrebbe dovuto avvenire, per espressa disposizione della direttiva stessa, entro il 31 gennaio 1975: da tale termine doveva peraltro decorrere un periodo di *vacatio legis* di ulteriori 12 mesi, per cui la nuova normativa sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° febbraio 1976.

La revisione legislativa alla quale, con il presente disegno di legge, s'intende procedere, riguarda:

a) le condizioni di accesso, cioè le condizioni che le imprese di assicurazione operanti in uno degli Stati membri, o che intendono ivi operare, debbono rispettare per ottenere l'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

b) le condizioni di esercizio dell'attività assicurativa, cioè quelle condizioni, specialmente di carattere finanziario, che debbono essere osservate per tutto il periodo di attività dell'impresa assicuratrice, sotto pena di conseguenze pregiudizievoli per la continuazione di tale attività;

c) le condizioni per la cessazione dell'attività assicurativa, cioè quelle condizioni al verificarsi delle quali deve essere disposta, a carico delle imprese inadempienti, la revoca della autorizzazione da parte delle competenti autorità di ciascuno Stato membro.

Tale regolamentazione, che dovrà essere disciplinata in maniera coordinata dalle legislazioni dei nove Stati membri, riguarda le tre diverse categorie di imprese di assicu-

razione che si trovano a coesistere in ciascun mercato, e cioè:

imprese (società ed enti pubblici) aventi la propria sede principale in Italia, sia che estendano o no la loro attività all'estero;

sedi secondarie, costituite in Italia, di imprese aventi la propria sede principale in uno Stato membro della Comunità economica europea;

sedi secondarie, costituite in Italia, di società aventi la propria sede principale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

Agli obiettivi di cui sopra, che riguardano il duplice aspetto del coordinamento comunitario e della maggiore efficacia del diritto interno, è diretta la normativa che qui di seguito si illustra.

1) Disposizioni generali.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rami di assicurazione diretta contro i danni, specificati nella lista allegata alla legge, che riproduce quella annessa alla direttiva comunitaria. Poichè tali disposizioni si debbono inserire in un sistema legislativo già funzionante ed omogeneo (quale è quello che risulta dal testo unico n. 449 del 1959 e dalla legge n. 990 del 1969), esse non possono che sovrapporsi alle norme attualmente esistenti. D'altra parte non può procedersi ad una abrogazione esplicita, caso per caso, delle norme attualmente in vigore, in quanto per la maggior parte esse si riferiscono, nell'attuale sistema, sia alle assicurazioni contro i danni che alle assicurazioni sulla vita; si è preferito pertanto lasciare all'interprete ogni valutazione in merito, sulla base dei criteri della incompatibilità o della nuova regolamentazione, secondo i noti principi dell'articolo 15 delle preleggi.

Conformemente ai principi informativi della nostra legislazione speciale, interamente recepiti dalle direttive comunitarie, l'esercizio delle assicurazioni resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione amministrati-

va da parte degli organi a ciò espressamente preposti: l'articolo 7 del disegno di legge in esame precisa che la competenza per il rilascio della suddetta autorizzazione spetta, in principio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I soggetti autorizzabili (art. 5), e quindi ammessi all'esercizio delle assicurazioni, sono gli stessi previsti dalla normativa oggi applicabile, a condizione che abbiano la propria sede principale in Italia. Ad essi si aggiungono le sedi secondarie di imprese aventi in uno Stato comunitario diverso dall'Italia la propria sede principale e fruanti di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel proprio Paese di origine (art. 19) (il che implica che tali imprese siano costituite in una delle forme societarie riconosciute idonee, ai sensi dell'art. 8 della direttiva di coordinamento, all'esercizio delle assicurazioni), nonché le sedi secondarie di imprese aventi la propria sede principale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea (art. 26) e che risultino regolarmente abilitate nel proprio Paese di origine all'esercizio delle assicurazioni.

Rientrano infine tra i soggetti autorizzabili gli enti pubblici secondo quanto disposto dall'articolo 1883 del codice civile.

Per quanto riguarda le società costituite all'estero con sede secondaria in Italia, la distinzione tra società che provengono da uno Stato comunitario e società che provengono da uno Stato terzo può assumere rilievo, oltre che sotto il profilo del minore o del maggiore grado di discrezionalità nel rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, anche sotto il profilo della riconoscibilità della persona giuridica straniera come soggetto autorizzabile all'esercizio delle assicurazioni. Solo per le società provenienti da altro Stato comunitario, infatti, questa verifica dovrà farsi avendo riguardo alla corrispondenza tra la forma giuridica assunta dall'impresa nel proprio Paese di origine e la lista dei tipi di società ammessi all'esercizio delle assicurazioni; mentre per le imprese di Stati terzi dovranno continuare ad applicarsi i criteri di valutazione attualmente in vigore (art. 2507 codice civile).

2) Condizioni di accesso.

Le condizioni di accesso per ottenere la autorizzazione amministrativa ad operare in Italia sono diverse, come accennato, a seconda che tale autorizzazione sia richiesta:

da una società avente la sede principale in Italia (art. 7);

da una società avente la sede principale in un altro Stato comunitario (art. 19);

da una società avente la sede principale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea (art. 26).

Nelle prime due ipotesi, le condizioni indicate nei rispettivi articoli sono quelle necessarie e sufficienti per ottenere l'autorizzazione; nella terza ipotesi, si tratta di condizioni soltanto necessarie, nel senso che la autorizzazione potrebbe essere non concessa, anche nel caso in cui l'impresa rispondesse a tali condizioni.

La realizzazione del diritto di stabilimento a favore delle imprese comunitarie si traduce così in una limitazione della discrezionalità amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tale discrezionalità opera nei riguardi di società appartenenti a Paesi terzi e non fruanti quindi delle speciali condizioni legislative riconosciute alle imprese comunitarie, fatti salvi, ovviamente, gli esistenti accordi di reciprocità o di parità di trattamento.

A salvaguardia del buon diritto delle imprese richiedenti, è d'altra parte applicabile l'ordinario regime di garanzie giurisdizionali contro eventuali violazioni di legge o eccesso di potere.

Anche la nuova disciplina si basa, come si è già detto, sul rilascio di un'apposita autorizzazione amministrativa, valida per tutto il territorio nazionale, salvo che l'impresa voglia limitare la propria attività solo al territorio della Regione siciliana, nel qual caso l'autorizzazione è rilasciata dagli organi regionali in forza dell'ordinamento di quella Regione a statuto speciale.

L'autorizzazione è altresì rilasciata per rami o per gruppi di rami secondo le com-

binazioni indicate nella tabella allegato I (art. 8); ogni estensione di attività a nuovi territori o a nuovi rami implica la richiesta ed il rilascio di una nuova specifica autorizzazione.

L'elemento caratterizzante della nuova disciplina, per quanto riguarda la fase dell'accesso sul mercato, è costituito dall'obbligo della presentazione del programma di attività (art. 12). In tale programma debbono essere indicati tutti i beni patrimoniali e i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone, nonché i dati previsionali tecnici della gestione assicuratrice, per porre in grado l'autorità di controllo di ricavare i necessari elementi di valutazione circa il corretto funzionamento di ciascuna impresa.

Disposizioni particolari sono inoltre dedicate alla fissazione di nuove misure minime — coordinate a livello europeo — del capitale sociale e, per le società di mutua assicurazione, del fondo di garanzia (art. 10), nonché al necessario aumento del limite individuale di sottoscrizione di quote o di azioni per le società cooperative che potranno così essere in grado di far fronte ai nuovi oneri di carattere finanziario introdotti con la presente disciplina (art. 11).

Le misure dei capitali, proposte in questa sede, sono relativamente modeste. Ciò è dovuto al fatto che la direttiva comunitaria ha introdotto, con l'accordo degli Stati membri, un nuovo sistema di solvibilità delle imprese di assicurazione, basato su una visione dinamica del fenomeno imprenditoriale assicurativo. In aggiunta alle riserve tecniche, è prevista infatti la costituzione di un « margine di solvibilità » calcolato in proporzione al volume dei premi percepiti o dei sinistri pagati. L'impostazione adottata in sede europea si ispira quindi da un lato al proposito di facilitare l'accesso all'industria delle assicurazioni, non ostacolando con la richiesta di alti capitali di esercizio, che renderebbe tale mercato riservato a pochi, e dall'altro ad un criterio di accentuata responsabilità dell'imprenditore privato, il quale deve organizzare su basi previsionali adeguate il proprio programma di sviluppo e di finanziamento per trovarsi in condizione di far fronte agli oneri

crescenti derivanti dalla gestione assicurativa.

Tale impostazione deve naturalmente essere accolta in sede di elaborazione legislativa, poichè, assoggettando le imprese di assicurazione operanti in Italia a criteri di solvibilità diversi da quelli adottati negli altri Stati membri, si verrebbe meno al coordinamento legislativo e si introdurrebbero d'altra parte elementi di disparità di trattamento e di distorsione della concorrenza, incompatibili sul piano del mercato comune.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare la formulazione di una disposizione speciale per l'Associazione dei Lloyd's di Londra (articolo 22), la cui elaborazione si è resa necessaria per regolamentare l'attività di detta organizzazione anche in Italia.

3) Condizioni di esercizio.

Questo titolo (che comprende gli artt. da 30 a 55) si articola in tre punti di fondamentale interesse, e cioè:

- regime delle riserve tecniche;
- costituzione e calcolo del margine di solvibilità;
- misure di risanamento.

Sul primo punto, la relativa norma (articolo 30) riproduce sostanzialmente la disciplina prevista dall'articolo 60 del testo unico del 1959, quale risulta modificata dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, numero 990.

Ciò si è reso possibile perchè la direttiva comunitaria lascia ai singoli Stati la libertà di regolamentare in modo autonomo il regime delle riserve tecniche, limitandosi a stabilire che esse debbono avere in contropartita all'attivo del bilancio attività che debbono essere « localizzate » nel territorio dello Stato in cui l'impresa opera e debbono rispondere al requisito della cosiddetta « congruenza » monetaria. Con tale nozione si usa far riferimento alla necessità che le relative attività patrimoniali di copertura siano espresse o siano realizzabili nella stessa valuta nella quale sono stipulati i contratti di assicurazione.

Particolare rilievo assume l'articolo 67 con il quale si stabilisce che il bilancio delle imprese autorizzate ai sensi della presente legge ad esercitare le assicurazioni di cui ai nn. 10, 14 e 15 (RC auto, crediti e cauzioni) del punto A dell'allegato I, deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136, dalla relazione effettuata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 di tale decreto. La relazione deve certificare la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia, con particolare riguardo alla costituzione e alle coperture delle riserve tecniche.

Con tale norma si è estesa a tutte le imprese di assicurazione la particolare garanzia che il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, prevede per le sole società le cui azioni sono quotate in borsa, e si è offerta alla massa degli assicurati una nuova forma di tutela.

Sul secondo punto, che costituisce una innovazione per quanto riguarda le garanzie finanziarie richieste alle imprese assicuratrici, il disegno di legge prevede una serie di disposizioni intese a delineare in maniera organica le varie fasi del procedimento costitutivo del margine di solvibilità e le modalità del suo costante adeguamento.

Una prima disposizione (art. 34) fissa l'obbligo per le imprese di disporre del suddetto margine, il quale risulta costituito da tutti gli elementi dell'attivo dell'impresa, dedotte le perdite e gli attivi puramente contabili eccedenti la copertura delle riserve tecniche e di altri impegni prevedibili, con particolari regole per tenere conto della parte di capitale sottoscritta, ma non versata, e per i crediti delle mutue verso i propri soci. Ai fini della costituzione del margine, a tali attivi, ricavabili dai bilanci delle imprese, possono aggiungersi, come previsto dalla direttiva, le eventuali plusvalenze le quali, se indicate in bilancio, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2425

del codice civile, sono ammesse, in quanto destinate a far fronte ad un nuovo speciale obbligo legale, a fruire del particolare regime fiscale indicato all'articolo 35. Alla costituzione del margine possono anche concorrere, in particolari condizioni, sempre per espressa disposizione della direttiva, eccedenze eventuali delle riserve premi calcolate in base a criteri forfettari.

Le disposizioni che seguono riguardano i criteri di determinazione del margine di solvibilità (art. 36), delle basi di calcolo per le società aventi la sede principale in Italia (art. 37) e le regole di adeguamento necessarie per le società aventi la sede principale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, mentre non sono previste nel disegno di legge disposizioni dirette a regolare il margine di solvibilità per le società aventi la loro sede principale in uno Stato estero appartenente all'area comunitaria. Ciò in quanto la costituzione del margine per tali categorie di imprese, anche quando le stesse operano in Italia attraverso proprie sedi secondarie, deve avvenire sotto il controllo e la responsabilità dei rispettivi Paesi di origine.

Connessa alla regolamentazione dei controlli del margine di solvibilità è ugualmente la disposizione relativa alla localizzazione delle attività patrimoniali costitutive del margine stesso: per evidenti ragioni di garanzia degli assicurati e dei terzi, tali attività patrimoniali sono sottoposte ad un regime differenziato, per quanto riguarda il luogo in cui esse debbono trovarsi, secondo la categoria delle imprese alle quali appartengono (art. 50).

Gli articoli 42 e 43 stabiliscono gli effetti delle varie inadempienze in cui possono incorrere le compagnie di assicurazione, quali l'insufficienza delle riserve tecniche e l'insufficienza del margine di solvibilità, graduata, quest'ultima, in relazione all'entità dell'insufficienza stessa. Una prima conseguenza, prevista sia dall'articolo 42 che dall'articolo 43, è il divieto di compiere atti di disposizione sulle attività patrimoniali localizzate nel territorio della Repubblica, cui può far seguito il meccanismo previsto

dall'articolo 45 per l'iscrizione di ipoteche e la costituzione di vincoli.

A proposito di quest'ultima disposizione, è opportuno far presente che essa non avrà che un valore provvisorio, in quanto si richiama al sistema attualmente in vigore, che opera nell'ottica di una liquidazione coatta a carattere puramente nazionale: come è noto, invece, le prospettive per una liquidazione coatta comunitaria sono già in fase di avanzata elaborazione e postulano l'adozione di appropriate soluzioni che prescindono dall'applicazione di schemi legati ad una gerarchia di privilegi a carattere nazionale, come pure di strumenti di garanzia e di conservazione patrimoniali su base puramente nazionale.

Parallelamente all'applicazione delle suddette misure restrittive, nasce per l'impresa inadempiente alle regole del margine di solvibilità l'obbligo di predisporre, a seconda dei casi, un piano di « risanamento » o un piano di « finanziamento » (art. 43) debitamente approvati dal Ministero vigilante.

Nel quadro delle misure di risanamento, va ugualmente inserita la disposizione sul trasferimento di portafoglio (art. 71).

Con tale disposizione si è esteso l'obbligo dell'approvazione ministeriale anche al caso di trasferimento volontario del portafoglio di tutti i rami di assicurazione danni. Si è altresì prevista una serie di obblighi di informativa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le analoghe autorità degli altri Paesi comunitari, quando il trasferimento di portafoglio interessi imprese stabilite in più Stati.

Ai fini di facilitare il consolidamento delle strutture del mercato assicurativo nazionale e mettere quindi le nostre imprese in grado di sostenere adeguatamente la accresciuta competitività delle imprese estere, si è ritenuto necessario prevedere a titolo temporaneo un regime che agevoli le operazioni di fusione e concentrazione tra imprese (articolo 82).

4) *Esercizio della vigilanza.*

La vigilanza governativa sulle imprese di assicurazioni viene esercitata dal Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvede attraverso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo costituita in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La vigilanza viene esercitata non soltanto sulle imprese aventi la propria sede principale in Italia, ma anche sulle sedi secondarie di imprese aventi la propria sede principale in un altro Stato membro e sulle sedi secondarie di imprese aventi la propria sede principale in uno Stato extracomunitario. Essa viene esercitata tenendo conto degli obblighi di informativa intercorrenti fra tutte le autorità governative degli Stati membri preposte alla sorveglianza del settore e quindi nel pieno rispetto dei principi di collaborazione internazionale (art. 75).

A tale proposito è appena il caso di ricordare che lo scambio di informazioni attuato sulla base delle disposizioni indicate non potrebbe configurare la fattispecie prevista dall'articolo 326 del codice penale, che punisce la rivelazione di segreti di ufficio, in quanto lo scambio stesso non è compiuto in violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio, ma risponde invece a precisi obiettivi, legislativamente riconosciuti, di integrazione dei mercati assicurativi.

5) *Cessazione dell'attività.*

Il principio della revoca dell'autorizzazione, che trova già applicazione nel regolamento del testo unico del 1959, ed è stato espressamente introdotto con la legge n. 990 del 1969, si estende, sulla base di una esplicita indicazione della direttiva comunitaria, a tutte le categorie di assicurazioni contro i danni. Esso riguarda, con modalità e condizioni differenti, le imprese aventi la loro sede principale in Italia (art. 56), le imprese aventi la loro sede principale in un altro Stato membro della Comunità, quando abbiano una sede secondaria in Italia, infine le imprese aventi la propria sede principale in uno Stato terzo ed ugualmente stabilite, a titolo secondario, in Italia (art. 57).

Salvo casi speciali, alla revoca dell'autorizzazione fa seguito la dichiarazione di liquidazione coatta dell'impresa (art. 60). Tali casi riguardano essenzialmente i poteri del Ministero dell'industria di porre in liquidazione imprese che non siano state regolarmente autorizzate, nei cui confronti, quindi, non può essere disposto un provvedimento di revoca (art. 65). La disposizione riguarda tutte quelle ipotesi di esercizio delle assicurazioni in violazione della regola sull'autorizzazione amministrativa.

6) Disposizioni transitorie e finali.

In questo titolo sono inserite alcune disposizioni che fanno obbligo alle imprese di adeguare il capitale sociale o il fondo di garanzia alle nuove misure indicate dalla direttiva comunitaria e riprodotte dalla presente legge, nonchè di conformarsi, alla scadenza di certi termini, alla disciplina dettata in tema di margine di solvibilità (artt. 77 e 78).

Fanno ugualmente parte di questo titolo le disposizioni che riguardano la fissazione del controvalore dell'unità di conto europea, sulla quale si basa tutto il nuovo sistema finanziario previsto dalla direttiva (articolo 85), l'estensione dell'attività assicurativa ad altri territori o altri rami (art. 78) e l'obbligatoria messa in liquidazione di imprese costituite in forme non ammesse all'esercizio delle assicurazioni che continuino ad operare oltre un determinato periodo transitorio (art. 80).

Come accennato, l'articolo 84 fa salve le attribuzioni proprie della Regione siciliana in tema di assicurazioni private, derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 dello statuto regionale, nonchè dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione del predetto statuto nelle materie relative all'industria e al commercio.

In virtù di tale complesso di norme, il competente Assessorato esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la lo-

ro sede e che assumano rischi entro i limiti territoriali della Regione.

L'articolo 86 rinvia alle disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private per quanto concerne i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge con l'osservanza, per quanto riguarda le sanzioni, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La norma relativa all'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge (art. 83) e la norma che fissa l'entrata in vigore della legge stessa (art. 87) nonchè il regime transitorio per le imprese oggi operanti completano il disegno di legge.

L'allegato, che riproduce l'elenco di tutti i rami contro i danni (con la relativa nomenclatura) e che delimita al tempo stesso il campo di applicazione della normativa, costituisce parte integrante del disegno di legge. L'elenco dei rami (allegato I, punto A), con le relative possibilità di raggruppamento tra gli stessi (allegato I, punti B e C), è vincolante per la pubblica amministrazione, nel senso che quest'ultima non potrà rilasciare autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni per rami o per gruppi di rami diversi da quelli espressamente indicati.

Infine particolare rilievo hanno gli articoli 89 e 90 del titolo VIII con i quali, in vista dell'applicazione della presente legge, si intende attuare il potenziamento della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo che, come si è visto, è l'organo a mezzo del quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulle imprese assicuratrici ed adempie ai numerosi compiti demandatigli in questo settore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi di carattere internazionale.

Il potenziamento della predetta direzione generale viene realizzato mediante l'ampliamento della dotazione organica del servizio tecnico-ispettivo e la ristrutturazione organizzativa dello stesso servizio.

Stante l'importanza dell'argomento, anche ai fini del buon funzionamento della presen-

te legge, si ritiene di illustrare brevemente le norme in questione.

Ampliamento della dotazione organica del Servizio tecnico-ispettivo.

La diversa impostazione dei criteri di vigilanza sull'attività delle imprese assicuratrici, come sopra ampiamente illustrato, la soppressione delle garanzie reali finora richieste (cauzioni legali) alle stesse imprese, rendono di chiara evidenza i maggiori compiti che debbono essere assolti mediante un complesso di iniziative che l'attuale strutturazione del Servizio tecnico-ispettivo della direzione generale non è certamente in grado di adempiere con la dovuta tempestività e completezza.

Al Servizio tecnico-ispettivo viene ora affidato il controllo della gestione, la verifica dei bilanci delle singole imprese assicuratrici e ogni altra indagine che si renda necessaria ai fini dell'osservanza delle norme legislative e delle decisioni comunitarie nei riguardi degli enti ed imprese assicuratrici la cui presenza nel settore assicurativo risulta attualmente di n. 218 unità, che comprendono n. 3 istituti ed enti morali, n. 143 società per azioni, n. 19 cooperative e mutue e n. 48 società estere, mentre sono in istruttoria numerose altre nuove domande di autorizzazione.

A fronte della rilevata situazione numerica di imprese in esercizio, l'attuale dotazione organica del Servizio tecnico-ispettivo risulta del tutto inadeguata ai fini dell'espletamento dei complessi e delicati compiti di istituto.

Ne consegue che, per rendere più penetranti gli accertamenti e più attivo il potere di vigilanza, la direzione generale delle assicurazioni si propone un adeguato potenziamento del ruolo tecnico-ispettivo come precisato nella tabella allegata II.

Al maggior onere a carico dell'Erario, conseguente all'ampliamento di organico, si provvede con l'aumento fino ad un massimo del 2 per mille dell'attuale aliquota dell'1,25 per mille del contributo di vigilanza fissato dall'articolo 67 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. È da tener presente che il gettito di tale contributo (determinato sulla base dello 0,90 per mille sui premi incassati nel 1974) è stato, per il 1975, di lire 1.680.582.860.

Ristrutturazione del Servizio tecnico-ispettivo.

Conseguentemente alla proposta di ampliamento dell'organico, occorre procedere ad una nuova ristrutturazione del predetto Servizio cui è affidata una concreta maggiore responsabilità nella vigilanza sulla gestione delle imprese, principalmente intensificando accertamenti diretti presso le stesse.

Ferma restando l'attuale consistenza degli uffici amministrativi individuati a livello dirigenziale dal decreto ministeriale 13 aprile 1973, la realizzazione del proposto potenziamento del predetto servizio nelle sue linee fondamentali dovrebbe assumere, a seguito dell'ampliamento del relativo ruolo, la seguente struttura impostata su un ufficio retto da un dirigente superiore con funzioni di ispettore generale e articolata su sei divisioni o uffici equiparati retti ciascuno da un primo dirigente con funzioni di ispettore capo:

n. 3 uffici, con il compito di sovrintendere alle imprese aventi la struttura giuridica di società per azioni;

n. 1 ufficio, con il compito di sovrintendere alle imprese aventi struttura giuridica di cooperative e mutue assicuratrici;

n. 2 uffici, con il compito di sovrintendere alle società estere autorizzate ad esercitare le assicurazioni sul territorio nazionale.

Si tratta, come accennato, di vigilanza su un complesso di 218 imprese, che operano sul mercato con un movimento di affari espresso in premi incassati di oltre 2.790 miliardi di lire nel 1975 e che riguardano circa 20 milioni di assicurati. Gli investimenti delle riserve matematiche e tecniche in varie specie di beni raggiungono l'importo

di oltre 5.000 miliardi di lire, che, per effetto della presente legge, in attuazione delle direttive comunitarie, saranno resi di piena e libera disponibilità delle imprese stesse.

Ciò giustifica ampiamente la richiesta di ristrutturazione e potenziamento del servizio tecnico ispettivo, la cui esigenza è stata più volte autorevolmente avvertita in sede parlamentare, oltre che in qualificate sedi economiche e finanziarie e dalle stesse organizzazioni delle categorie sindacali interessate.

Considerazioni conclusive.

Il disegno di legge in oggetto costituisce un primo passo per l'attuazione di quel mercato comune delle assicurazioni che discende direttamente dall'applicazione degli articoli 52 e 57 del Trattato di Roma e dalle citate direttive comunitarie finora emanate in materia di esercizio delle assicurazioni contro i danni.

Altri interventi legislativi dovranno, pertanto, effettuarsi in questo settore, sia per realizzare il coordinamento della disciplina relativa all'esercizio del ramo vita, sia per attuare il regime di libera prestazione dei servizi nei rami danni e nel ramo vita.

L'interpretazione giurisprudenziale, confermata anche di recente dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sarebbero già acquisite allo spirare del periodo transitorio per i cittadini (persone fisiche e persone giuridiche) della Comunità, rende più urgente e qualificante la realizzazione a livello legislativo nazionale di un adeguato programma di coordinamento, al fine di evitare che le nostre imprese si trovino di fatto escluse dalla piattaforma comunitaria, o discriminate sotto il profilo concorrenziale e commerciale rispetto alle società aventi sede in altri Paesi membri, che hanno già provveduto a rendere operanti le direttive comunitarie oggetto del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

(Obiettivo e campo di applicazione della legge)

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A della tabella allegato I.

Art. 2.

(Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) alle amministrazioni pubbliche;
- b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;
- c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonchè agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza sociale, previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;
- d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, numero 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12

luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

e) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

previsione nello statuto delle possibilità di procedere ad un richiamo di contributi;

esclusione dell'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile, salvo che si tratta di garanzia accessoria ai sensi del punto c) della tabella allegata, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;

ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità di conto europea;

provenienza da parte dei soci di almeno la metà dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni;

f) alle stesse società di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riasicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa cessionaria è soggetta alla presente legge e la convenzione deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, numero 3818;

h) alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047.

Art. 3.

(Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge)

Alle società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere e) ed f) del precedente articolo continuano ad applicarsi le

disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Le misure del fondo di garanzia previste dall'articolo 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'articolo 40, primo comma, dello stesso testo unico sono tuttavia ridotte alla metà.

Qualora le società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettera e), del precedente articolo operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a 10 milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di 50 milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati.

Le società di mutuo soccorso, di cui alla lettera g) del precedente articolo, possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali successive alla presente legge.

Art. 4.

*(Assicurazioni escluse
dal campo di applicazione della legge)*

La presente legge non riguarda le assicurazioni dei danni alla persona praticate dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla durata della vita umana in via complementare a queste ultime.

Essa non riguarda del pari le assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi della legge 28 febbraio 1967, n. 131, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Specie di società
che possono esercitare le assicurazioni)*

Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione, le società che si costituiscono in Italia e che hanno per oggetto l'esercizio sul territorio della Repubblica delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono assumere la forma di società per azioni, di società cooperativa a responsabilità limitata o di società di mutua assicurazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

Le società di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che si propongono di esercitare attività assicurativa esclusivamente all'estero.

Art. 6.

*(Contratti da comprendersi
nel portafoglio italiano ed in quello estero)*

Agli effetti delle disposizioni della presente legge i contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica e quelli stipulati all'estero in regime di libertà di prestazione dalle imprese aventi la sede legale in Italia e dalle rappresentanze in Italia di imprese aventi la sede legale all'estero debbono essere dalle stesse compresi nel portafoglio italiano.

Debbono essere compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati all'estero da imprese con sede legale in Italia attraverso proprie sedi secondarie costituite in Stati esteri.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 7.

(Autorizzazione)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Essa è valida per l'intero territorio nazionale.

Art. 8.

(Contenuto dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto A della tabella allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati al punto B della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A della tabella allegato I, nonché i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando

ricorrono le condizioni indicate al punto C della suddetta tabella.

Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

Art. 9.

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo seguente.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa eserciterà oltre alle assicurazioni dirette anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

2) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni atte a consentire l'accertamento della loro idoneità alla carica;

4) un programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12, e accompagnato dalle relazioni di cui all'articolo 13.

L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

(Misura del capitale o del fondo di garanzia)

Il capitale delle società per azioni e delle società cooperative e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 10), 11), 12), 13), 14) e 15) del punto A della tabella allegato I;

lire 375 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 16) del punto A della suddetta tabella;

lire 250 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 9) e 17) del punto A della suddetta tabella.

Fino all'ammontare minimo indicato nel comma precedente, il capitale od il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in danaro ed essere interamente versato.

Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

Art. 11.

*(Quote ed azioni
delle società cooperative di assicurazione)*

Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni è di lire 16 milioni, ferme restando per le persone giuridiche le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

(Programma di attività)

Il programma di attività deve indicare:

1) i rischi che l'impresa intende garantire;

2) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

3) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

4) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone, in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia, per far fronte a tali spese.

Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

5) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;

6) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative offerte dal mercato;

7) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione;

8) la prevedibile situazione di tesoreria;

9) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 34 e seguenti.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni.

La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non è ri-

chiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai nn. 4), 5), 6), 7) ed 11) del punto A della tabella allegato I. Essa non è altresì necessaria per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi di cui al n. 12) dello stesso punto A della predetta tabella, ad esclusione dei rischi di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La presentazione delle tariffe non è — infine — richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei nn. 14) e 15) del punto A della tabella allegato I.

Resta fermo quanto disposto dalla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, in merito alla preventiva approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe relative all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di determinate categorie di natanti. Resta altresì fermo l'obbligo della preventiva approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilito dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, per le assicurazioni contro i danni della grandine, della brina e del gelo stipulate da consorzi, associazioni e cooperative di produttori agricoli, in conformità delle disposizioni della predetta legge.

Art. 13.

(Relazione tecnica)

Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990,

le previsioni relative ai sinistri di cui al n. 7) dell'articolo precedente debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri per l'intero mercato, quali risultano dalle più recenti rilevazioni statistiche annuali di cui all'articolo 14 della predetta legge.

Art. 14.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

Le imprese già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A della tabella allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere a ciò autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre del margine di solvibilità di cui agli articoli 34 e seguenti e, qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'articolo 40 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, di disporre di tale quota minima.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 12.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, intende estendere la sua attività ad altri rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 15.

(Inizio delle operazioni)

L'impresa non può iniziare le operazioni prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione governativa prevista dal numero 80) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 16.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, può essere negata:

a) se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto;

b) se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'articolo 12;

c) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa non risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di moralità necessari per l'espletamento delle funzioni loro affidate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a svolgere gli accertamenti all'uopo occorrenti;

d) qualora il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Art. 17.

(Modalità del diniego di autorizzazione)

L'autorizzazione è negata con proprio decreto motivato, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da notificare all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, completa di tutta la documentazione necessaria, il Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato non abbia comunicato la propria decisione alla impresa interessata, la domanda si intende respinta.

Art. 18.

(Decadenza dell'autorizzazione)

L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione.

Trascorso l'anno, l'impresa non potrà iniziare le operazioni se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea

Art. 19.

(Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio)

Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche la facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio

e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare, come proprio rappresentante, una persona fisica, munita di mandato comprendente i predetti poteri.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2506 del codice civile;

2) certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) elenco nominativo degli amministratori;

4) certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A della tabella allegato I l'impresa è ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati;

5) certificato rilasciato dalle autorità di cui al numero 4), il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 40 o del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 34 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui all'articolo 20, primo comma, n. 2);

6) programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo seguente.

Il rappresentante generale deve possedere e mantenere per tutta la durata dell'in-

carico i requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, primo comma, lettera c), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 20.

(Programma di attività)

Il programma di attività di cui al precedente articolo, terzo comma, n. 6, deve indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 12, numeri 1) e 2):

1) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa;

2) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto sul territorio della Repubblica dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonchè l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in Italia per far fronte a tali spese.

Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui ai numeri 5), 6), 7) ed 8) dell'articolo 12.

Agli effetti della valutazione del suddetto programma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 12 e nell'articolo 13.

Al programma di attività debbono essere allegati i bilanci e i conti profitti e perdite dell'impresa relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 21.

(Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza)

Il programma di attività presentato dall'impresa a norma dell'articolo precedente è trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le sue osservazioni, alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la

propria sede legale, affinché queste ultime esprimano il loro parere sul programma stesso.

Qualora le suddette autorità non rendano noto il loro parere entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti ad esse trasmessi, si considera che le medesime abbiano espresso parere favorevole.

Art. 22.

(Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's)

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra può essere rappresentata in Italia da un unico rappresentante generale, il cui mandato deve, in particolare, comprendere il potere di essere citato in giudizio, nella sua qualità e con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati, per le controversie inerenti ad assicurazioni contratte sul territorio della Repubblica.

Per la predetta associazione, l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 si considera assolto con la presentazione dei conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun sottoscrittore, in modo da provare che le obbligazioni sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. La documentazione sostitutiva deve essere tale da consentire una valutazione comparativa dello stato di solvibilità globale dell'associazione.

Art. 23.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

Le imprese di cui al presente capo, già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A della tabella allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 20;

b) presentare un certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, terzo comma, nn. 4) e 5).

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

Art. 24.

(Rifiuto dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rifiutata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 20;

2) il programma di attività, redatto in conformità dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice.

Ai fini della valutazione del programma di attività il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Art. 25.

(Altre norme applicabili)

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

CAPO III

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

Art. 26.

*(Autorizzazione e condizioni
per il suo rilascio)*

Le imprese, che hanno la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1, debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal n. 3 del comma seguente. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, ultima parte.

L'impresa deve inoltre dare la prova:

1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato l'assicurazione contro i danni in uno o più rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A della tabella allegato I, per i quali richiede l'autorizzazione;

2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno eguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50. Nel com-

puto di tali attività è incorporata la cauzione di cui al numero seguente;

3) di aver depositato, a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia una somma in numerario o in titoli almeno eguale alla metà delle attività indicate al numero precedente.

Per poter ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

1) presentare insieme alla domanda i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19, terzo comma;

2) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

3) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità di quanto previsto dall'articolo 50;

4) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 20;

5) fornire ogni altro documento richiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19 ultimo comma.

Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del terzo comma, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 27.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 24, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi sede legale

nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 28.

(Estensione dell'attività a nuovi rami)

Le imprese di cui al presente capo, che, essendo già autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o più rami indicati nel punto A della tabella allegato I, intendono estendere la loro attività ad altri rami di assicurazione ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalità stabilite all'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali è richiesta l'autorizzazione, secondo quanto indicato nell'articolo 20;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità di cui all'articolo 50;

c) dimostrare di disporre nel territorio della Repubblica di attività per un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50, tenuto conto dei nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di aver correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'articolo 26, terzo comma, n. 3.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

Art. 29.

(Altre norme applicabili)

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

**Norme applicabili alle imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica**

Art. 30

*(Riserve tecniche
relative al portafoglio italiano)*

Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione.

È data facoltà di calcolare la riserva premi, quando essa non venga stabilita per ogni contratto, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, modalità particolari per la determinazione delle riserve tecniche di cui ai precedenti commi relative alle assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare, alle assicurazioni del credito e a quelle delle cauzioni, indicate ai numeri 8, 14 e 15 del punto A della tabella allegato I.

Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, per far fronte alle alee inerenti alla natura ciclica o catastrofale dei rischi assicurati.

I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

La suddetta integrazione si applica a decorrere dall'esercizio successivo all'anno di pubblicazione del decreto.

Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori.

Art. 31.

(Copertura delle riserve tecniche)

Il bilancio delle imprese deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo precedente, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

2) cartelle ed obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

3) annualità dovute dallo Stato italiano acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

4) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche;

5) quote di società immobiliari, alle condizioni stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica;

7) mutui alle Regioni, comuni, province ed altri enti pubblici ed obbligazioni emesse da detti enti;

8) mutui ed altri finanziamenti a favore dell'edilizia convenzionata, economica e popolare;

9) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie;

10) depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, presso le Casse di risparmio ordinarie o postali, o presso aziende ed istituti di credito;

11) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio del credito per le opere pubbliche;

12) titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU, del Consorzio nazionale di credito agrario e di miglioramento e di società da questi controllate, nonchè di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni;

13) titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani o da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, può consentire con specifica autorizzazione che alla copertura delle riserve tecniche siano assegnate anche attività diverse da quelle sopra indicate. In ogni caso le attività sotto indicate possono essere prese in considerazione, ai fini della copertura delle riserve tecniche, non oltre i seguenti limiti:

a) fino al 35 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche per le attività menzionate nel precedente n. 4. Tale aliquota può essere elevata fino al 40 per cento se gli immobili rispondono alle caratteristiche previste per l'edilizia economica e popolare o se gli stessi risultano ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

b) fino al 50 per cento del valore dei relativi immobili, per quanto riguarda i mutui ipotecari previsti al n. 6;

c) fino al 90 per cento del loro ammontare, per quanto riguarda i crediti indicati nel precedente n. 9;

d) fino al 15 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche, per quanto riguarda i titoli di cui al precedente n. 12;

e) fino al limite fissato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, per i titoli obbligazionari di cui al precedente n. 13.

Le riserve tecniche relative alle assicurazioni stipulate in moneta nazionale o estera debbono avere come contropartita nell'attivo del bilancio valori rientranti tra le specie indicate nel primo comma espressi o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, fino a quando la materia non sarà particolarmente regolata, anche alle assicurazioni aventi carattere obbligatorio.

Art. 32.

(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. È fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando questi ne faccia richiesta, la situazione delle predette attività risultante dal registro.

Il registro deve essere tenuto aggiornato per quanto riguarda i movimenti in entrata ed in uscita delle singole attività; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 31.

Il registro può essere formato da schede e da tabulati meccanografici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.

Art. 33.

(Riserve tecniche relative al portafoglio estero)

Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali essere operano.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 34.

(Margine di solvibilità)

Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per la intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:

- il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

- la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10;

- le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non costituite con una specifica destinazione;

- il riporto di utili;

- i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi, nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità.

Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2424 del codice civile, nonchè delle provvigioni da ammortizzare, del riporto di perdite e di altri analoghi elementi immateriali.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, e con l'accordo delle corrispondenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee nei quali l'impresa opera, comprendere nel margine di solvibilità anche le plusvalenze derivanti da sottovalutazioni di elementi dell'attivo o da sopravvalutazioni di elementi del passivo, nella misura in cui le stesse non abbiano carattere eccezionale.

Con la stessa procedura può essere compresa nel margine, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consente all'impresa la scelta tra i due metodi.

Art. 35.

(Criteri di valutazione delle attività patrimoniali)

Qualora, ai fini della costituzione del margine di solvibilità, gli amministratori della impresa si avvalgano della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile, deve essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra gli importi risultanti dai criteri di valutazione usati e gli importi che sarebbero risultati dall'applicazione dei criteri indicati nel primo e nel secondo comma dello stesso articolo.

Fino a diversa utilizzazione, l'importo iscritto nel suddetto fondo non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 36.

(Determinazione del margine di solvibilità)

Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più rischi tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel precedente comma.

Art. 37.

*(Calcolo del margine di solvibilità
in rapporto all'ammontare annuo
dei premi o contributi)*

Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonchè quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 38.

*(Calcolo del margine di solvibilità
in rapporto all'onere medio dei sinistri)*

Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al primo comma dell'articolo 36;

b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;

c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione;

d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al primo comma dell'articolo 36;

e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al primo comma dell'articolo 36, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione.

La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 36, dell'ammontare così ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda la percentuale del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi così ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 39.

*(Disposizioni particolari per
l'assicurazione malattie)*

Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 37 e 38, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattie gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

— le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbidità con criteri attuariali;

— sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

— sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

— sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

— sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

Quando l'assicurazione malattie di cui al presente articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

Art. 40.

(Quota di garanzia)

Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia.

Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, tale quota non può, in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti:

1) 400 mila unità di conto europea, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indi-

cati ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A della tabella allegato I;

2) 300 mila unità di conto europea, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A della tabella allegato I;

3) 200 mila unità di conto europea, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 9 e 17 del punto A della tabella allegato I.

Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo, per la applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

Art. 41.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al predetto programma debbono essere approvate dal Ministero.

Le imprese debbono altresì comunicare al Ministero ogni modifica delle condizioni di polizza e delle tariffe originariamente presentate, nonché ogni variazione nello statuto della società e nell'elenco delle persone indicate nel n. 3 dell'articolo 9.

È fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del citato articolo 12.

Art. 42.

(Violazione delle norme sulle riserve tecniche)

Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine.

Il Ministero può altresì, dopo averne informato le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivolto a sensi del primo comma, può essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e agli articoli 114 e 115 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per la pubblicazione e la revoca del decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113, secondo comma, e 116 di quest'ultimo decreto. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

Art. 43.

(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 34 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 40, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per l'esecuzione del piano.

Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una società cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Art. 44.

*(Divieto di atti di disposizione
sui beni dell'impresa)*

Il provvedimento con il quale è fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Del decreto è data comunicazione all'impresa interessata.

Art. 45.

(Vincolo delle attività patrimoniali)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, secondo comma, può ordinare, con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 32.

Il Ministro può altresì, con decreto, ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonchè il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonchè per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente è in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di chiedere all'impresa una comunicazione periodica sull'ammontare di quelli riscossi e di dare disposizioni sulla relativa utilizzazione.

CAPO II

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea

Art. 46.

(Riserve tecniche)

Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 30 e 31 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato della sua intenzione le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42, 44 e 45.

Il Ministero può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 47.*(Margine di solvibilità)*

Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede periodicamente alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità delle medesime.

Art. 48.*(Modificazioni del programma e attività e delle tariffe e condizioni di polizze)*

Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente Capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 41.

CAPO III**Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea****Art. 49.***(Riserve tecniche e margine di solvibilità)*

Alle rappresentanze delle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31, relativi alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse rappresentanze debbono disporre di un margine di solvibilità, costituito a norma dell'articolo 34, secondo e terzo comma, in quanto applicabili.

Art. 50.

*(Calcolo del margine di solvibilità
e quota di garanzia)*

Il margine di solvibilità è calcolato in conformità di quanto disposto dagli articoli 36, 37, 38 e 39.

Tuttavia, per il calcolo del margine sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri relativi alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'articolo 40 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione rilasciata all'impresa a norma dell'articolo 26.

Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 51.

*(Violazione delle disposizioni sulle riserve
tecniche e sul margine di solvibilità)*

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 42, 44 e 45.

Prima di adottare i suddetti provvedimenti il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità di vigilanza che, ai sensi del successivo articolo 65, controllano lo stato di solvibilità dell'impresa.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità, il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 43, 44 e 45.

Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 65, quest'ultimo deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero può richiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Art. 52.

(Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea)

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'articolo 1 in uno o più altri Stati membri della Comunità europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) di essere autorizzate a calcolare il margine di solvibilità in funzione della attività globale esercitata da rappresentanze stabilite nei territori della Comunità economica europea;

b) di essere esonerate dall'obbligo di costituire in Italia la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, n. 3);

c) di essere autorizzate a localizzare in uno qualunque degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 53.

(Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può accogliere in tutto o in parte la domanda presentata dall'impresa per fruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo, semprechè vi sia l'accordo di almeno un altro Stato membro della Comunità economica europea nel quale l'impresa opera. Le agevolazioni accordate possono essere revocate in qualunque momento.

Art. 54.

(Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruienti delle agevolazioni)

Le imprese alle quali è stata concessa la agevolazione di cui alla lettera a) dell'articolo 52, debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.

Art. 55.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza)

Le disposizioni dell'articolo 41 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza, si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 56.

(Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica)

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle im-

prese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 43;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e relative norme integrative e modificative, nonché a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione ed al programma di attività.

Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'articolo 16, primo comma, nn. 2), 3), 4) e 5) della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

Art. 57.

(Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero)

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero può essere revocata nei casi previsti all'articolo precedente, primo comma, lettere a), c) e d), e secondo comma.

Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto

alla Comunità economica europea, può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 51;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

La rappresentanza dell'impresa nel territorio della Repubblica decade dall'autorizzazione quando sia posta volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Art. 58.

(Modalità della revoca dell'autorizzazione)

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 57, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, deve consultare le competenti autorità di vigilanza di tale Stato.

Qualora lo ritenga necessario, il Ministro può tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'articolo 42, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari.

Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e deve essere notificato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Contro il decreto di revoca è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 59.

(Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative)

Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 42 e 43. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti all'articolo 44.

Art. 60.

(Effetti della revoca dell'autorizzazione)

Fermo quanto previsto al precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e

delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge.

Il Ministro può tuttavia consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di un'impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 56, primo comma, ed alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 57, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi della presente legge, debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno.

Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

Art. 61.

(Liquidazione volontaria)

Nel caso in cui un'impresa decida di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

Art. 62.

(Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad esercitare la sua attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonchè per i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 59 e dell'articolo 60.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 59.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 65.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 63.

(Organi di vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

che la esercita attraverso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 64.

(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e alla assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 43 della presente legge, partecipino uno o più ispettori ministeriali, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso.

I rappresentanti del Ministero vigilano sulla corretta esecuzione del piano, nei termini previsti, riferendo almeno ogni due mesi al Ministro in ordine all'attuazione del piano stesso ed alla situazione generale dell'impresa.

Il Ministero può richiedere che nel corso della sua attuazione siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, assegnando, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 65.

(Vigilanza sullo stato di solvibilità delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea ed operanti in più Stati membri)

Per le imprese di cui al Titolo II, Capo III, che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 52, primo comma, lettera a), la vigilanza sullo stato di solvibilità per il complesso delle operazioni effettuate negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo alla concessione dell'agevolazione stessa ai sensi dell'articolo 53, è esercitata dal Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, quando:

a) l'impresa abbia nel territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data tra quelle costituite negli Stati partecipanti al predetto accordo;

oppure:

b) l'impresa, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), abbia chiesto che la vigilanza sullo stato della sua solvibilità sia effettuata dal predetto Ministero e tutti gli altri Stati interessati abbiano a ciò dato il loro assenso.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia consentire che la vigilanza sullo stato di solvibilità di un'impresa avente sul territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data sia esercitata dalle competenti autorità di altro Stato membro, quando l'impresa stessa ne faccia richiesta e vi sia l'accordo degli altri Stati membri interessati.

Art. 66.

(Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 67, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i libri ed i registri contabili.

Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al precedente comma soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 65, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 67.

(Certificazione del bilancio delle società autorizzate in determinati rami)

Il bilancio delle imprese autorizzate ai sensi della presente legge ad esercitare le assicurazioni di cui ai numeri 10, 14 e 15 del punto A della tabella allegato I deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto, la quale certifichi la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'as-

semblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 68.

(Ispezioni e richieste di notizie e di dati)

Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 69.

*(Menzione del decreto di autorizzazione.
Stampati pubblicitari)*

Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione e in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: « Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni,

con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
(*Gazzetta Ufficiale* del n.) ».

Per gli stampati pubblicitari resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo.

Art. 70.

(Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge)

I contratti di assicurazione nei rami indicati nel punto A della tabella allegato I, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili, con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite, o contabilizzate presso la sede legale o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 71.

(Trasferimento di portafoglio)

In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

nato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso.

L'approvazione è data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea qualora interessati al trasferimento.

L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle assicurazioni ad essa trasferite e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 30 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione.

Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il trasferimento di portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni comprese nel portafoglio trasferito.

Art. 72.

(Fusione di imprese)

In caso di fusione di più imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 71, primo e secondo comma.

Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma del predetto articolo 71.

Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

Art. 73.

(Procedura della liquidazione coatta amministrativa)

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione contro i danni dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Gli effetti della liquidazione sui contratti in corso ed il riparto delle attività sono disciplinate dagli articoli 83, primo comma e 84, secondo e terzo comma del predetto testo unico.

I crediti per gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto hanno privilegio sulle attività mobiliari dell'impresa che alla predetta data risultino iscritte nel registro di cui all'articolo 32.

Tale privilegio, in caso di concorso, è preferito a quelli di cui ai nn. 15 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

Art. 74.

*(Liquidazione coatta amministrativa
di imprese non autorizzate)*

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere muniti della relativa autorizzazione.

Resta fermo il disposto dell'articolo 70, secondo comma, della presente legge.

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI
VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 75.

(Scambio di informazioni e di dati)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

Il Ministero può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

Art. 76.

(Doveri degli organi di vigilanza)

Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, il Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, deve:

1) esprimere il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. Il Ministero deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che il Ministero abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole;

2) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente legge;

3) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando ciò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della predetta Comunità. Si applicano anche in questo caso le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75 ed a quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77.

*(Adeguamento alle disposizioni
sul margine di solvibilità
e sulla quota di garanzia)*

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono conformarsi entro il 31 luglio 1978 alle disposizioni degli articoli 34 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Le imprese che, alla scadenza del predetto termine, non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43. In tal caso il Ministero può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

Il Ministero può inoltre esonerare le imprese di cui al primo comma le quali, alla data del 31 luglio 1978, non abbiano ancora raggiunto un incasso di premi o contributi di ammontare almeno pari al sestuplo della quota di garanzia richiesta dall'articolo 40, secondo comma, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale i premi o contributi abbiano raggiunto il predetto ammontare.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

Art. 78.

*(Estensione dell'esercizio:
necessità di preventivo adeguamento
alle disposizioni sul margine di solvibilità
e sulla quota di garanzia)*

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono esten-

dere la loro attività a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel terzo comma dello stesso articolo 77 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attività a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'articolo 40.

La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami di assicurazione.

Art. 79.

(Regime transitorio delle cauzioni)

Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, fino a quando non avranno dimostrato di essersi integralmente conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Per le imprese di cui al titolo II, capo II, l'obbligo di costituire le predette cauzioni continua a sussistere finchè tali imprese non avranno dimostrato di essersi conformate alle disposizioni della legge dello Stato, nel quale hanno la propria sede legale, relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonchè alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Quando si siano verificate le condizioni sopra previste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, a richiesta delle imprese interessate, allo svincolo delle cauzioni dalle stesse costituite.

Art. 80.

*(Mancato adeguamento alle disposizioni
relative al margine di solvibilità
ed alla quota di garanzia)*

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 77 e 78, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Art. 81.

*(Definizione dell'unità di conto europea
e della localizzazione di attività)*

Agli effetti della presente legge si intende per:

unità di conto europea, quella che risulta dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio delle comunità europee del 29 giugno 1976, n. 76/580;

« Localizzazione » delle attività in un determinato Stato la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.

Art. 82.

(Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni)

Le fusioni di società di assicurazioni deliberate entro il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quella ipotecaria e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purchè l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di assicurazione.

I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui è realizzata la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Art. 83.

(Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè di altre disposizioni di legge)

Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo

comma, lettera d), 118, 121 e 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive norme modificative.

Continuano altresì ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del predetto testo unico e successive norme modificative, nonchè ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

Restano altresì ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, numero 990, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Art. 84.

(Competenza della Regione siciliana)

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza attribuita in materia di disciplina dell'esercizio delle assicurazioni alla Regione siciliana dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182.

Art. 85.

*(Controvalore in lire italiane
dell'unità di conto europea)*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

Art. 86.

*(Provvedimenti amministrativi -
sanzioni amministrative e penali)*

Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

Art. 87.

Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione contro i danni comprese nei rami indicati nell'allegato I, che corrispondono a quelle da esse praticate alla predetta data in base alle autorizzazioni già a loro concesse, avuto riguardo alle classificazioni ed alle indicazioni contenute nello stesso allegato I.

Art. 88.

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

Le disposizioni dell'articolo 67 si applicano con decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello in corso nell'anno di prima formazione dell'albo speciale delle società di revisione.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

TITOLO VIII

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO

Art. 89.

(Ruoli tecnici ispettivi)

Le dotazioni organiche del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla tabella XIV, quadro E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla tabella III, allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972 e alla tabella III, quadro B, allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, sono sostituite da quelle di cui alla tabella allegato II della presente legge.

Il ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui alla tabella I, quadro E, allegato al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, è aumentato di 15 posti, da riservare alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo per i compiti di istituto.

All'onere conseguente all'aumento della dotazione organica sarà provveduto con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevato al due per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

Art. 90.

(Compiti del servizio tecnico-ispettivo)

Al servizio tecnico-ispettivo sono attribuiti i compiti del controllo della gestione delle imprese assicuratrici, della verifica dei bilanci delle stesse imprese, della acquisizione dei dati per la valutazione della congruità delle tariffe, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione ed ogni

altra indagine necessaria ai fini dell'attuazione degli adempimenti prescritti dalle leggi sulle assicurazioni private.

Restano fermi i compiti attribuiti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 91.

(Assunzioni nella carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo)

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella allegato II alla presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati: *a)* in giurisprudenza; *b)* in economia e commercio; *c)* in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare ad ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in due prove scritte, in un colloquio e in una prova scritta facoltativa in una delle seguenti lingue: francese, inglese o tedesco a scelta del candidato.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio, in relazione al diploma di laurea richiesto per la ammissione a ciascun concorso.

Art. 92.

(Assunzione nella carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo)

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella allegato II alla presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del di-

ploma di ragioneria o del diploma di maturità scientifica.

Dell'organico complessivo di cui alla tabella allegato II alla presente legge, due terzi dei posti sono riservati ai diplomati in ragioneria con riserva di tre posti ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere (francese, inglese o tedesco) rilasciato da istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio.

Art. 93.

(Termine per la messa a concorso)

I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui agli articoli 91 e 92 previsti nella tabella allegato II e quelli risultanti ai sensi del disposto dell'articolo 89 per la carriera esecutiva, sono messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO I

A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO.

1. *Infortuni* (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate.

2. *Malattia*:

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.

3. *Corpi di veicoli terrestri* (esclusi quelli ferroviari)

Ogni danno subito da:

veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.

4. *Corpi di veicoli ferroviari*:

Ogni danno subito da veicoli ferroviari.

5. *Corpi di veicoli aerei*:

Ogni danno subito da veicoli aerei.

6. *Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali*

Ogni danno subito da:

veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.

7. *Merci trasportate* (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. *Incendio ed elementi naturali*

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

- incendio;
- esplosione;
- tempesta;
- elementi naturali diversi dalla tempesta;
- energia nucleare;
- cedimento del terreno.

9. *Altri danni ai beni:*

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonchè da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10) *R.C. autoveicoli terrestri:*

Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. *R.C. aeromobili:*

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. *R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:*

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. *R.C. generale:*

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. *Credito:*

- insolvibilità generale;
- credito all'esportazione;
- vendita a rate;
- credito ipotecario;
- credito agricolo.

15. Cauzione:

cauzione diretta;
cauzione indiretta.

16. Perdite pecuniarie di vario genere:

rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti e di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da
quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria:

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

**B) DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CON-
CESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIÙ RAMI.**

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione « Infortuni e malattia »;

b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7, e 10, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni auto »;

c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti »;

d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni aeronautiche »;

e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione « Incendio ed altri danni ai beni »;

f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione « Responsabilità civile »;

g) i rami nn. 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione « Credito e cauzione »;

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione « tutti i rami danni »; tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C. RISCHI ACCESSORI.

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

sono connessi con il rischio principale;

riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

Tuttavia, i rischi compresi nei rami 14 e 15 di cui al punto A, non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

ALLEGATO II

RUOLO TECNICO ISPETTIVO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

CARRIERA DIRETTIVA

QUADRO E. — *Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale	1
E	Primo dirigente	6	Ispettore capo	6
		7		7

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametro

530 487 455 426 387	Ispettore capo aggiunto (Direttore aggiunto di Divisione) .	11
307	Ispettore superiore	35
257 218	Ispettore	
		46

CARRIERA DI CONCETTO

Ispettore capo aggiunto	3
Ispettore principale aggiunto...	11
Ispettore aggiunto	11 (*)
	25

(*) N. 3 posti riservati a traduttori ed interpreti nelle lingue francese, inglese e tedesco.